



Udine, 19.07.2017

Prot. n. 2061

Oggetto: Disciplinare di conferimento dell'incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione
CIG: Z851F64E02

TRA

La **Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l.**, con sede legale in Udine in Via Peschiera, n. 30 rappresentata dal dott. Maurizio Ionico, nato ad Udine il 09.10.1956, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, il quale interviene nel presente atto in qualità di Amministratore Unico, di seguito indicata anche "Società FUC" o "Committente";

e

p.i. **Franco Scano**, nato a Udine, il 14.01.1952, C.F. SCNFNC52A14L483S, domiciliato in Udine, Piazzale Chiavris, n. 66, iscritto al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Udine, pos. n. 2385, di seguito indicato anche "Professionista" o "R.S.P.P.",

PREMESSO CHE

1. La Committente ha la necessità di affidare l'incarico di R.S.P.P. ad un soggetto esterno all'azienda;
2. La Committente dichiara che il proprio organico si compone come segue:
 - personale diretto: n. 56 (cinquantasei) unità;
 - personale distaccato: da definirsi;
 - co.co.pro.: n. 4 (quattro) unità;
 - interinali: n. 5 (cinque) unità;
 - Amministratore Unico;
3. L'attuale disciplinare, della durata di un anno, con cui la Società FUC s.r.l. ha conferito l'incarico professionale di RSPP al p.i. Franco Scano di Udine, scadrà in data 04.08.2017;
4. La Società FUC s.r.l. intende continuare ad avvalersi di un consulente esterno in possesso di comprovata e documentata esperienza per lo svolgimento dell'incarico di RSPP, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
5. Il p.i. Scano ha svolto con professionalità le attività previste dal disciplinare di cui sopra e reputa quindi opportuno continuare ad avvalersi del medesimo Professionista per lo svolgimento dell'incarico in oggetto;
6. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 è possibile affidare l'incarico fiduciariamente, *intuitu personae*, senza il previo esperimento di procedure comparative, trattandosi di incarico determinato comportante prestazioni di natura tecnica non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità dell'incaricato;
7. Su richiesta della Società FUC s.r.l., il p.i. Scano ha presentato la propria offerta dd. 17.07.2017 (prot. FUC n. 2125) per l'incarico in oggetto, per un importo complessivo di € 38.000,00 (trentottomila/00), IVA e c.p. esclusi, per il periodo dal 05.08.2017 al 31.08.2019, conservata in atti,

tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse e la documentazione richiamate nel presente atto, ancorchè formalmente non allegate, ne formano parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 (Oggetto)

1. La Società FUC s.r.l. con il presente disciplinare conferisce al Professionista, che accetta, l'incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione.
2. Il R.S.P.P. avrà il compito di svolgere le funzioni proprie del Servizio di Prevenzione e Protezione meglio descritte nell'offerta (Prot. FUC n. 2125 dd. 17/07/2017).

SOCIETÀ FERROVIE UDINE CIVIDALE S.R.L.
UNIPERSONALE

Capitale Sociale € 119.000,00 i.v.
R.E.A. C.C.I.A.A. di Udine n° 253834
Registro Imprese di Udine n° 02345670307
Codice fiscale e Partita I.V.A. n° 02345670307

SEDE LEGALE

Via Peschiera, 30 – 33100 UDINE
Tel. 0432 581844 Fax 0432 581883
E-mail: info@ferrovieudinecividale.it
Website: www.ferrovieudinecividale.it

3. Ad integrazione di quanto sopra, per quanto di propria pertinenza e competenza il R.S.P.P. provvederà ad adempiere a qualsiasi ulteriore prestazione prevista dalla normativa vigente ovvero intervenuta durante l'esecuzione del presente disciplinare. Tali prestazioni sono, comunque, da intendersi ricomprese nel corrispettivo della suddetta offerta.
4. Il Professionista si impegna a garantire la propria disponibilità a prestare l'attività di cui sopra, presso tutte le sedi operative della Committente, con le modalità che, di volta in volta, si renderanno necessarie.
5. L'attività professionale richiesta al Professionista potrà comportare anche riunioni ed incontri fuori dal proprio studio professionale, presso l'azienda e presso Enti, Amministrazioni e privati, nel caso in cui saranno ritenuti necessari per la trattazione delle suddette questioni.
6. La partecipazione alle riunioni ed agli incontri sarà concordata di volta in volta, tenuto conto degli impegni del Professionista e delle esigenze della Committente.

Articolo 3 (Corrispettivo)

1. Il corrispettivo onnicomprensivo, a corpo, per lo svolgimento dell'incarico in oggetto è pari a € 38.000,00 (euro trentottomila/00) + c.p. + I.V.A. come per legge.
2. La fatturazione potrà avvenire, a seguito del servizio effettivamente prestato, con cadenza mensile posticipata.
3. La liquidazione delle fatture avverrà, previa presentazione da parte del Professionista di una breve relazione descrittiva delle attività svolte, entro 30 (trenta) giorni data fattura fine mese.
4. Non sono riconosciuti al professionista rimborsi aggiuntivi di alcun tipo, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli per spese di trasferta.

Articolo 4 (Obblighi del Professionista)

1. Il Professionista si impegna a garantire la presenza presso gli uffici della FUC per almeno 8 (otto) ore settimanali per l'intera durata dell'incarico.
2. Il Professionista si impegna ad espletare il proprio incarico con diligenza ed adeguatezza, avvalendosi per talune attività marginali di collaboratori del proprio studio, la cui retribuzione si intende compresa nel corrispettivo di cui al precedente art. 3.
3. Il Professionista si impegna, altresì, a svolgere le attività, in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti della Società FUC s.r.l..
4. Nello svolgimento delle attività di cui al presente disciplinare, il Professionista ha la piena facoltà di determinarne i tempi e le modalità, dedicando all'esecuzione dei compiti affidatigli il tempo che riterrà necessario per il raggiungimento dei fini stabiliti, fermo restando l'impegno di cui al punto 1 del presente articolo, tenuto conto delle esigenze della Committente e nel rispetto delle scadenze di legge.
5. Il Professionista si impegna a rendere conto dell'attività svolta alla Committente ogni qualvolta gli verranno richiesti chiarimenti al riguardo.
6. Il Professionista si impegna, comunque, a svolgere il proprio incarico in modo coordinato con la Committente, incontrando i responsabili preposti ai vari settori, ricorrendo alla loro collaborazione, nonché a quella dei dipendenti che la Committente riterrà di indicare o che il Professionista stesso riterrà di contattare per il miglior svolgimento della propria attività.
7. Il Professionista si impegna a consegnare e a far visionare alle persone indicate dalla Committente tutta la documentazione predisposta nello svolgimento della propria attività professionale, obbligandosi altresì a non utilizzare tale documentazione e tutte le informazioni delle quali venisse a conoscenza a favore delle imprese concorrenti della Committente.
8. Il Professionista si impegna, infine, a mantenere il più rigoroso riserbo con terzi in ordine a qualunque dato, notizia o circostanza comunque connessi alla Committente o all'attività della medesima.
9. Il R.S.P.P. è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venisse a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni. Ogni informazione tecnica o di altra natura oggetto del presente disciplinare sarà trattata dal Professionista come strettamente confidenziale conformemente all'obbligo di riservatezza.

Articolo 5 (Obblighi della Committente)

1. La Committente, tenuto conto delle necessità professionali di R.S.P.P., dovrà collaborare fattivamente fornendo tutte le notizie, le informazioni e la documentazione in suo possesso, necessarie alla completa realizzazione dell'incarico a lui affidato, nonché mettere a disposizione il proprio personale e le infrastrutture necessarie assumendosene le relative spese.
2. In particolare, la Committente, proprio al fine di consentire al R.S.P.P. di svolgere al meglio i propri compiti, si obbliga a fornire, via fax o per posta elettronica certificata, tutte le informazioni utili relativamente a:
 - natura dei rischi;
 - organizzazione del lavoro, programmazione ed attuazione delle misure preventive;

SOCIETÀ FERROVIE UDINE CIVIDALE S.R.L.

UNIPERSONALE

Capitale Sociale
R.E.A. C.C.I.A.A. di Udine
Registro Imprese di Udine
Codice fiscale e Partita I.V.A.

€ 119.000,00 i.v.
n° 253834
n° 02345670307
n° 02345670307

SEDE LEGALE

Via Peschiera, 30 – 33100 UDINE
Tel. 0432 581844 Fax 0432 581883
E-mail: info@ferrovieudinecividaile.it
Website: www.ferrovieudinecividaile.it

- dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
 - prescrizione degli Organi di Vigilanza;
 - nominativo dei neo assunti;
 - variazioni o modifiche alle attrezzature e/o agli ambienti di lavoro che dovessero intervenire successivamente alla data di sottoscrizione del presente disciplinare.
3. La Committente, inoltre, si obbliga a fornire le informazioni relativamente a modifiche e cambiamenti dei dati su indicati entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'avvenuta modifica o cambiamento con le modalità di cui al precedente comma.
 4. La Committente rende disponibile al Professionista idonea ed adeguata documentazione, nonché i supporti tecnici, ogni volta che il Professionista lo riterrà necessario.
 5. Alla scadenza del presente disciplinare, il Professionista dovrà restituire tutta la suddetta documentazione in proprio possesso.
 6. La Committente si impegna a convocare e presiedere, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare, una riunione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno al fine di stabilire:
 - a) il numero di visite che il R.S.P.P. dovrà effettuare, nel periodo di durata del presente disciplinare, presso la Società FUC, sufficienti a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori;
 - b) i rischi a cui i lavoratori sono sottoposti;
 - c) le modalità di controllo degli stessi.
 7. La Committente dichiara di aver consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il sig. Montalto Giovanni, il quale sulla nomina del p. i. Franco Scano ha espresso parere favorevole.

Articolo 6 (Durata)

1. L'incarico in oggetto decorre dal 05/08/2017 e scadrà il 31/08/2019.
2. È espressamente escluso il rinnovo tacito del presente disciplinare.

Articolo 7 (Recesso)

1. Il Professionista potrà recedere dal presente atto soltanto per giusta causa da comunicarsi per iscritto alla Società FUC mediante lettera raccomandata A/R o via pec, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
2. In tale ipotesi al Professionista sarà liquidato il corrispettivo per l'attività effettivamente svolta sino al momento del recesso, fatto salvo il diritto della Società FUC a compensare il corrispettivo spettante al Professionista con danni derivanti alla Committente cagionati da eventuali inadempimenti.
3. In caso di recesso dal rapporto da parte del Professionista senza il rispetto del termine di preavviso pattuito, al corrispettivo di cui al precedente articolo 3, si applicherà a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 10 % (dieci per cento) del corrispettivo complessivo.
4. La Committente potrà, dal canto suo, recedere dal rapporto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse con preavviso minimo di giorni 10 (dieci).
5. In tale ipotesi sarà corrisposto al Professionista il compenso per l'attività effettivamente svolta sino alla data del recesso.

Articolo 8 (Penali)

1. In caso di inadempimento di cui il Professionista si fosse reso responsabile e la cui gravità non sia tale da configurare gli estremi per la risoluzione del contratto ai sensi del seguente art. 9, al Professionista potranno essere comminate penalità da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 250,00, in esito ad un procedimento in contraddittorio che accerterà la colpa del Professionista e definirà la gravità dell'inadempimento nonché l'entità della penale.
2. Gli importi delle penalità saranno ritenute dai crediti maturati dal Professionista.

Articolo 9 (Clausola risolutiva espressa)

1. Il presente disciplinare può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nel caso in cui il Professionista ometta o ritardi senza giustificazioni lo svolgimento delle obbligazioni contenute nel presente atto, ovvero nel caso di grave inadempimento che pregiudichi il rapporto fiduciario tra la Società FUC ed il Professionista nonché - eventualmente - dopo la terza penalità comminata.
2. In tale ipotesi la Società FUC si intenderà libera da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, senza che questo possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto e fatta salva l'applicazione delle penali.

SOCIETÀ FERROVIE UDINE CIVIDALE S.R.L.

UNIPERSONALE

Capitale Sociale
R.E.A. C.C.I.A.A. di Udine
Registro Imprese di Udine
Codice fiscale e Partita I.V.A.

€ 119.000,00 i.v.
n° 253834
n° 02345670307
n° 02345670307

SEDE LEGALE

Via Peschiera, 30 – 33100 UDINE
Tel. 0432 581844 Fax 0432 581883
E-mail: info@ferrovieudinecividale.it
Website: www.ferrovieudinecividale.it

Articolo 10 (Controversie)

1. Tutte le controversie che insorgessero sull'interpretazione e sull'esecuzione del presente incarico, non definibili in via amministrativa, saranno di competenza del Tribunale di Udine, restando espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 11 (Spese)

1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti il presente atto sono e rimarranno a carico del p.i. Franco Scano, che dichiara a tal fine di avere il proprio domicilio in Udine (UD) - Piazzale Chiavris, n. 66.

Articolo 12 (Rinvio a norme)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviando concordemente alle previsioni del codice civile in materia di contratto di prestazione d'opera intellettuale (art. 2229 e seguenti c.c.).

2. Le parti impegnano a trattare i dati della controparte nel completo rispetto dei principi e delle norme D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché adottare tutte le misure minime di sicurezza così come previste dall'Allegato B al suddetto Decreto Legislativo.

3. Le parti dichiarano espressamente di aver ricevuto l'informativa prevista dall'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali).

Articolo 13 (Clausola di responsabilità)

1. Con la sottoscrizione del presente atto, il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico a norma delle vigenti disposizioni di legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

2. Dichiara altresì di possedere tutti i requisiti previsti dalle leggi vigenti per l'espletamento dell'incarico conferito con il presente atto.

Articolo 14 (Registrazione)

1. Il presente atto è da registrare soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 (CAD) – data della firma digitale

Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. - L'Amministratore Unico - dott. Maurizio Ionico (firmato digitalmente)

Il Professionista - p.i. Franco Scano (firmato digitalmente)



SOCIETÀ FERROVIE UDINE CIVIDALE S.R.L.

UNIPERSONALE

Capitale Sociale
R.E.A. C.C.I.A.A. di Udine
Registro Imprese di Udine
Codice fiscale e Partita I.V.A.

€ 119.000,00 i.v.
n° 253834
n° 02345670307
n° 02345670307

SEDE LEGALE

Via Peschiera, 30 – 33100 UDINE
Tel. 0432 581844 Fax 0432 581883
E-mail: info@ferrovieudinecividale.it
Website: www.ferrovieudinecividale.it